



## Condizioni Generali di Acquisto

### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1.1 I seguenti termini avranno il significato ai medesimi di seguito attribuito:

Fornitore: si intende il venditore; Acquirente: si intende Roen Est; Merce: si intendono i beni/servizi e le singole parti da cui i medesimi sono costituiti; Ordine di Acquisto o Contratto: si intende l'ordine di fornitura della merce qui allegato inviato dall'Acquirente al Venditore; Condizioni Generali di Acquisto: si intendono i termini e le condizioni che regolano il rapporto di fornitura; Documenti Contrattuali: si intendono tutti gli atti e i documenti indicati dall'Ordine di acquisto o Contratto e dalle condizioni generali di acquisto.

### ARTICOLO 2 ALLEGATI CONTRATTUALI

2.1 Le Condizioni Generali di Fornitura ed i Documenti Contrattuali sono allegati dell'Ordine di Acquisto o Contratto al quale accedono costituendone parte integrante e sostanziale.

### ARTICOLO 3 PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE DI ACQUISTO O CONTRATTO

3.1 L'Ordine di Acquisto o Contratto s'intenderà perfezionato e diverrà efficace a condizione che il Fornitore abbia comunicato l'accettazione dello stesso all'Acquirente entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data della sua ricezione. Trascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine e non ricevendo regolare conferma scritta, l'Ordine di Acquisto o Contratto si riterrà accettato assieme alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e tutti i suoi allegati.

3.2 Il fornitore in qualunque momento ravvisi nell'ordine emesso, discrepanze errori, non disponibilità dei materiali nei tempi e/o nelle quantità richieste è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Acquirente, per concordare ogni successiva azione.

### ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFORMITA' DELLA MERCE

4.1 La Merce consegnata dal Fornitore dovrà possedere le caratteristiche tecniche indicate nell'Ordine di Acquisto o Contratto ed ogni altra caratteristica prescritta da leggi e regolamenti nazionali e comunitari o dagli usi commerciali.

4.2 La Merce non conforme alle caratteristiche tecniche indicate nell'Ordine di Acquisto o Contratto, priva dei requisiti prescritti da leggi e regolamenti nazionali e comunitari ovvero dagli usi commerciali dovrà essere sostituita dal Venditore nel termine essenziale di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta di sostituzione formulata dall'Acquirente. In caso di mancata sostituzione della Merce nel termine indicato, l'Acquirente avrà il diritto alla risoluzione dell'Ordine di Acquisto o Contratto ed al risarcimento del danno.

4.3 Ove vengano forniti materiali o prestazioni su disegni dell'Acquirente, il fornitore è tenuto a prendere adeguata nota delle revisioni- dei disegni emessi e riportati negli ordini al fine di utilizzarli sempre e solo il disegno con l'indice di revisione richiesto.

4.4 Il fornitore è tenuto ad informare tempestivamente l'Acquirente in caso di modifiche al prodotto rispetto a quanto precisato nell'ordine, per la necessaria approvazione. I costi per un'eventuale verifica tecnica dell'idoneità del prodotto modificato saranno a carico del Fornitore.

4.5 Il Fornitore garantisce che i prodotti sono conformi alle prescrizioni normative relative alla salvaguardia dell'ambiente, in particolare per ciò che concerne la direttiva CE n° 1907/2006 – REACH.

5.1 La Merce dovrà essere consegnata dal Fornitore con il documento di trasporto e la documentazione tecnica necessaria al suo corretto utilizzo.

5.2 Le modalità, il luogo ed il termine di consegna della Merce sono quelli indicati dall'Ordine di Acquisto o Contratto.

5.3 Salvo diversa comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, l'Acquirente non accetta consegne parziali di Merce. Al fine di eventuali reclami faranno fede le quantità e le dimensioni rilevate dall'Acquirente durante la fase di controllo della Merce.

5.4 L'Acquirente non assume alcuna responsabilità per la Merce consegnata in eccedenza rispetto alla quantità determinata nell'Ordine di Acquisto o Contratto. Salvo diverso accordo scritto, la Merce in eccedenza dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta dell'Acquirente. In caso di mancato ritiro, la Merce in eccedenza sarà restituita dall'Acquirente con addebito dei costi al Fornitore.

5.5 Qualora la Merce venga consegnata in tutto o anche solo in parte priva della documentazione tecnica necessaria al suo corretto utilizzo e/o della certificazione di garanzia, l'Acquirente ha il diritto di rifiutare la Merce e risolvere l'Ordine di Acquisto o Contratto qualora la documentazione tecnica e la certificazione di garanzia non siano state rimesse entro il termine essenziale di 7 (sette) giorni decorrenti dalla notifica della richiesta scritta dell'Acquirente.

### ARTICOLO 6 IMBALLI

6.1 Ove non diversamente indicato, gli imballaggi della Merce sono compresi nel prezzo contrattuale. In mancanza di precisa istruzione, il fornitore provvederà a suo giudizio all'imballaggio che si intenderà eseguito a regola d'arte qualora accettato senza riserva scritta da parte del vettore o dello spedizioniere al momento della consegna. L'imballo dovrà riportare l'etichettatura di conformità secondo DLGS 116/2020, in recepimento alla direttiva UE 2018/851 e 2018/852, e D.M. 360 del 28/09/2022 ai sensi dell'ART.219 C.5 e ART. 182-ter C.6 L.B. del DLGS 03/04/2006 N° 152.

### ARTICOLO 7 PROPRIETA' DELLA MERCE E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

7.1 Il trasferimento della proprietà della Merce e dei rischi e pericoli a cui la medesima è esposta avrà luogo al momento della consegna della Merce presso lo stabilimento dell'Acquirente o nel diverso luogo di consegna indicato dall'Ordine di Acquisto o Contratto. I danni causati da errato imballaggio ovvero da negligenza, imprudenza o imperizia saranno pertanto a carico del Fornitore sino al momento della consegna Merce all'Acquirente.

7.2 Qualora al trasporto della Merce si applichino le norme INCOTERMS, il trasferimento del rischio avverrà secondo quanto dalle medesime previsto.

### ARTICOLO 8 GARANZIA LEGALE E DI BUON FUNZIONAMENTO

8.1 Il Fornitore garantisce la Merce da vizi e difformità che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore.

8.2 Senza alcuna limitazione o riduzione della garanzia di cui al paragrafo 8.1 che precede, il Fornitore garantisce anche il buon funzionamento della Merce per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Il fornitore provvederà a eliminare i difetti di prodotto che rientrano nella garanzia a sua cura e carico. Sarà facoltà del fornitore decidere se procedere alla riparazione o alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso. Qualora i prodotti siano ubicati presso luogo differente da quello di consegna degli stessi, competono al Fornitore tutte le spese e i costi di trasporto dei prodotti.

8.3 In deroga a quanto disposto dall'articolo 1495 Codice Civile l'Acquirente dovrà, a pena di decadenza dalla garanzia, denunciare i vizi ed i difetti di qualità apparenti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di consegna della Merce.

8.4 Qualora la Merce fornita presenti vizi, difformità, difetti di funzionamento ovvero mancanza di qualità, l'Acquirente avrà il diritto di domandare la corrispondente riduzione del prezzo.

### ARTICOLO 9 PROPRIETA' INDUSTRIALE E MANLEVA

9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che l'uso della Merce consegnata non viola alcun brevetto, licenza o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale.

9.2 Senza alcun pregiudizio per i diritti dell'Acquirente ai sensi di legge e dell'Ordine di Acquisto o Contratto, il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevato l'Acquirente avverso ogni pretesa, azione, costo, spesa, danno diretto ed indiretto, penale e sanzione amministrativa pecuniaria che l'Acquirente sia tenuto a sopportare per la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Merce fornita.

### ARTICOLO 10 PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

10.1 In caso di mancato rispetto dei termini di consegna contrattuali, salvo accordi precedentemente autorizzati, l'Acquirente si riserva il diritto di applicare a carico del Fornitore una penale pari al 1% (unoperceto) del valore totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo rispetto alla consegna contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

10.2 Qualora il ritardo superasse le quattro settimane lavorative, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni, l'Acquirente potrà, a sua scelta:

1. continuare ad applicare la penale sopra descritta fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti;
2. risolvere l'Ordine di Acquisto o Contratto con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti;
3. approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo dell'oggetto addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior costo sostenuto per tale approvvigionamento alternativo.

Sono fatte salve, sia per l'Acquirente per quanto riguarda la presa in carico dei beni sia per il Fornitore per quanto riguarda la consegna dei beni stessi, le cause non dipendenti dalla propria volontà, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti o altri disastri naturali, scioperi generali e dunque non causati da condotta dell'una o dell'altro, serrate, azioni di autorità civili o militari (collettivamente, "Forza Maggiore").

10.3 Il Fornitore dichiara e riconosce di ritenere congrua la penale rinunciando a qualsiasi domanda o azione tesa ad ottenere una riduzione della penale.

### ARTICOLO 11 PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO

11.1 Il prezzo e le condizioni di pagamento della Merce sono quelli determinati nell'Ordine di Acquisto o Contratto. Il pagamento del prezzo avverrà su conto corrente indicato dal Fornitore mediante esibizione di regolare fattura.

### ARTICOLO 12 RISOLUZIONE

12.1 L'Acquirente ha il diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto o Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 Codice civile in caso di inosservanza del termine essenziale di cui all'articolo 4 paragrafo 4.2; articolo 10 paragrafo 10.1. L'Acquirente avrà il diritto a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice civile in caso di vizi, difformità, difetti di funzionamento ovvero mancanza di qualità della Merce, ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 8.4.

### ARTICOLO 13 RECESSO

13.1 L'Acquirente ed il Fornitore potranno recedere dall'Ordine di Acquisto o Contratto mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r anticipata via fax o e-mail, nei seguenti casi: (i) qualora si verifichi un qualsiasi mutamento di rilievo nelle condizioni patrimoniali e finanziarie o rispetto ai relativi beni, attività e proprietà che abbia o possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità di adempiere le obbligazioni assunte per effetto della conclusione dell'Ordine di Acquisto o Contratto, ivi inclusi lo stato di insolvenza o liquidazione, o la proposizione di istanza di fallimento o altra procedura concorsuale, compreso il concordato preventivo; (ii) a fronte del protrarsi di una causa di forza maggiore che non consenta di garantire la corretta esecuzione dell'Ordine di Acquisto o Contratto per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

13.2 Il recesso sarà efficace dalla data della notifica della comunicazione di cui al paragrafo 13.1, fatte salve le forniture in corso di esecuzione. In caso di recesso non potrà essere fatta valere alcuna pretesa o richiesta di indennizzo o corrispettivo per il recesso, fermo restando il diritto a ricevere gli importi eventualmente maturati e dovuti in base all'Ordine di Acquisto o Contratto.

### ARTICOLO 14 INVALIDITA' E MODIFICHE

14.1 L'invalidità di una o più clausole delle Condizioni Generali di Fornitura e/o dell'Ordine di Acquisto o Contratto non avrà effetto sulle restanti disposizioni.

Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi sia dichiarata invalida da una decisione o sentenza definitiva, le Condizioni Generali di Fornitura e/o l'Ordine di Acquisto o Contratto saranno interpretati come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.

14.2 Qualsiasi modifica delle Condizioni Generali di Acquisto e/o dell'Ordine di Acquisto o Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da Acquirente e Fornitore.

### ARTICOLO 15 COMUNICAZIONI

15.1 Le comunicazioni previste o comunque correlate all'Ordine di Acquisto o Contratto saranno considerate valide ed efficaci solamente se inviate a mezzo e-mail ai referenti dell'Ufficio Acquisti.

### ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI

16.1 Il trattamento dei dati acquisiti e/o comunicati in dipendenza dell'Ordine di Acquisto o Contratto sarà effettuato per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto o Contratto e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

### ARTICOLO 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 L'ordine di Acquisto o Contratto è regolato dalla legge italiana.

17.2 Qualsiasi controversia relativa all'Ordine di Acquisto o Contratto, alla sua validità, efficacia, esecuzione o interpretazione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Trieste.